



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Dipartimento per le Politiche Europee

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0005594 P-4.22.23

del 20/07/2012



6953371

**Regione Veneto**

Il Presidente

Fax n. 041 5228524

Unità di progetto caccia e pesca

Fax n. 041 2795504

p.c. **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

- Ministro per gli Affari Regionali,

il Turismo e lo Sport

Ufficio Legislativo

Fax 06 67794418

- Dipartimento per gli Affari Regionali

Il Capo Dipartimento

Fax 06 67794383

Ufficio attività giuridiche e politiche regionali

Fax 06 6779 6306

**Ministero dell'Ambiente**

Ufficio legislativo

Fax n. 06 57288396

ISPRA

Fax 06 5007 2916

**Ministero delle Politiche Agricole,**

**Alimentari e Forestali**

Ufficio Legislativo

Fax n. 06 4819658

**Ministero Affari Esteri**

D.G.U.E. - Ufficio IV

[dgue4@esteri.it](mailto:dgue4@esteri.it)

<b>REGIONE DEL VENETO</b>	
GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE RAPPORTI STATO REGIONI	
PERVENUTO IL	<b>20 LUG. 2012</b>
PROT. N. _____	

**Oggetto: Procedura d'infrazione 2004/4926 – Normativa della Regione Veneto in materia di caccia in deroga – Parere della Commissione europea sullo schema di deliberazione autorizzativa per la stagione venatoria 2012-2013.**

Si trasmette, per le determinazioni di competenza di codesta Amministrazione, la lettera ARES(2012)825543 del 5 luglio 2012 con la quale i servizi della Commissione forniscono le proprie osservazioni in merito allo schema di deliberazione di codesta Regione in materia di prelievi

Dipartimento per le Politiche Europee - Struttura di Missione per le Procedure di infrazione.

Roma, Piazza Nicosia, 20 - CAP 00186. Telefono 06.6779.5208 - Fax 06.6779.5194.


E-mail: [struttura@politicheeuropee.it](mailto:struttura@politicheeuropee.it)

in deroga per la stagione venatoria 2012-2013. Al riguardo si comunica che, secondo i suddetti servizi, il progetto di deroga in questione presenta gli stessi vizi già dichiarati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza dell'11 novembre 2010 e nuovamente censurati dalla Commissione nella lettera di costituzione in mora ex art. 260 del TFUE del 25 novembre 2011.

Appare, pertanto, opportuno rappresentare che qualora le Autorità venete adottassero il progetto di cui trattasi nella versione proposta, o in altra versione che comunque non rispettasse tutte le condizioni previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE, ciò indurrebbe la Commissione a presentare un nuovo ricorso dinanzi alla Corte, ai sensi dell'art. 260 del TFUE, con la conseguente richiesta di sanzioni pecuniarie nei confronti della Repubblica italiana.

*Il Capo del Dipartimento*  
*(Prof. Roberto Adam)*





COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE  
AMBIENTE

Il Direttore generale

*Gilotti*  
Bruxelles, 05 JUL, 2012  
ENV.A.1/GM/pa/ARES(2012)815543

**Oggetto:** Procedura d'infrazione 2004/4926, riguardante la caccia in deroga in Veneto - Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2010 nella causa C-164/09

Signor Ambasciatore,

desidero attirare la Sua attenzione sull'applicazione del diritto ambientale UE, con particolare riferimento alla procedura d'infrazione in oggetto, nell'ambito della quale la Commissione europea ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 260 del TFUE in data 25 novembre 2011.


Con nota della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea dell'8 maggio 2012 (prot. 4821) il Governo italiano ha chiesto ai miei servizi di esprimere un parere sul progetto di delibera mediante la quale la Regione Veneto intende autorizzare, nella stagione venatoria 2012-2013, la caccia in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva uccelli (direttiva 79/409/CEE, codificata come direttiva 2009/147/CE).

Il parere dei miei servizi sul suddetto progetto di delibera è il seguente.

Il progetto di deroga per la stagione venatoria 2012-2013 predisposto dalla Regione Veneto presenta gli stessi vizi già dichiarati dalla Corte nella sentenza dell'11 novembre 2010 e nuovamente censurati dalla Commissione nella lettera di costituzione in mora inviata alla Repubblica italiana il 25 novembre 2011.

Anzitutto il suddetto progetto di deroga non è compatibile con l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva in quanto non contiene una motivazione adeguata e non dimostra l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti. Più in particolare, il progetto sottoposto all'attenzione dei miei servizi prevede il prelievo in deroga di quattro specie di uccelli che, secondo l'articolo 7 e l'allegato II della direttiva, non sono cacciabili in Italia (la specie storno, che non è cacciabile in Italia, e le specie fringuello, peppola e pipola, che non sono cacciabili in nessuno Stato membro). Orbene, tale progetto - esattamente come le deroghe autorizzate negli anni precedenti - motiva la deroga al divieto di caccia con la necessità di mantenere una tradizione culturale fortemente radicata in Veneto, vale a dire la caccia ai piccoli uccelli migratori. La

S.E. P. Ambasciatore Ferdinando NELLI FEROCI  
Rappresentanza permanente d'Italia  
presso l'Unione europea  
Rue du Maréau, 9  
B - 1040 BRUXELLES



Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIE - Tel: +32 22991111  
Ufficio: BU-5, 4/007 - Tel. linea diretta +32 229-92220 - Fax +32 229-91105

Commissione ribadisce tuttavia che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il richiamo alla tradizione non è sufficiente per giustificare la caccia in deroga. A proposito della mancanza di soluzioni alternative, il progetto di delibera afferma poi che non sussistono soluzioni alternative in quanto le quattro specie oggetto di deroga sono tra le specie di piccoli uccelli migratori, le quali sarebbero tutte classificate come non cacciabili in Italia (v. il punto 2 del preambolo del progetto di delibera, intitolato "Mancanza di soluzioni alternative"). La Commissione osserva che, contrariamente a quanto affermato nel progetto di delibera, la direttiva uccelli classifica come non cacciabili in Italia solo alcune specie di piccoli uccelli migratori. Di conseguenza, il progetto di delibera – esattamente come le deroghe autorizzate negli anni precedenti – è illegittimo in quanto non spiega per quali ragioni la caccia alla piccola migratoria non possa avere ad oggetto altre specie di piccoli migratori che sono cacciabili secondo la direttiva e che sono presenti in Veneto durante la stagione venatoria, come la cesena, il merlo, il tordo bottaccio e il tordo sassello. Ovviamente, il fatto che il progetto di deroga, rispetto alle deroghe autorizzate negli anni passati, riduca da sei a quattro il numero delle specie prelevabili, non vale a sanare tale vizio essenziale del provvedimento, giacché, come già indicato, secondo la direttiva tali quattro specie non sono cacciabili in Italia.

In secondo luogo il suddetto progetto di deroga non è compatibile con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva per quanto riguarda la necessità di assicurare condizioni rigidamente controllate nell'esercizio della deroga. Tale progetto – esattamente come le deroghe autorizzate negli anni precedenti – si limita infatti a prevedere un sistema di rendicontazione quindicinale da parte degli stessi cacciatori e non dispone controlli specifici e rigorosi in aggiunta alla vigilanza ordinaria, tali da garantire il rispetto di tutte le condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva (si vedano i punti 6 e 7 del preambolo della delibera, relativi al sistema di controllo e monitoraggio). Inoltre, la previsione che i capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di deroga debbano essere segnati sul tesserino venatorio "ad avvenuto incarnieramento" (allegato B del progetto di delibera) non vale a rendere più efficaci gli eventuali controlli personali cui dovessero essere sottoposti i cacciatori esercitanti la deroga, in quanto non si prevede esplicitamente che l'incarnieramento debba avvenire subito dopo l'abbattimento e che l'iscrizione sul tesserino venatorio debba a sua volta essere effettuata subito dopo l'incarnieramento. Di conseguenza, il progetto di delibera – esattamente come le deroghe autorizzate negli anni precedenti – è illegittimo in quanto non sottopone i cacciatori esercitanti la deroga a specifici controlli sul campo che garantiscano l'effettivo rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva durante i periodi in cui è consentito l'esercizio della caccia in deroga.

In terzo luogo il suddetto progetto di deroga non è compatibile con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva per quanto riguarda il criterio delle "piccole quantità", come risulta dal fatto che, nel calcolare le piccole quantità, tale progetto – esattamente come le deroghe autorizzate negli anni precedenti – riutilizza stime effettuate dall'INFS per la stagione venatoria 2005-2006, sulla base di una metodologia che è stata poi riconosciuta non valida dallo stesso INFS. Dal 2005, quindi, l'INFS (ora ISPRA) ha riconosciuto che, per le specie migratrici in questione, i dati attualmente disponibili non consentono una determinazione oggettiva e scientificamente solida delle piccole quantità. A tale riguardo si rimanda alla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea secondo cui la determinazione delle piccole quantità deve essere basata su un valido fondamento scientifico.

In conclusione, i miei servizi ritengono che la caccia in deroga proposta dalla Regione Veneto per la stagione venatoria 2012-2013, pur riguardando un numero inferiore di specie e un periodo di caccia più breve (dal 15 ottobre al 29 novembre, anziché, come negli anni

precedenti, dal 1° ottobre al 31 dicembre), sarebbe comunque illegittimo, perché non rispetterebbe tutte le condizioni imposte dall'articolo 9 della direttiva uccelli, a cominciare dalla condizione che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti. Ne consegue che, qualora le Autorità venete adottassero il progetto di delibera in parola nel testo attuale, o in un altro testo che comunque non rispettasse tutte le condizioni imposte dall'articolo 9 della direttiva, ciò costituirebbe una nuova violazione della sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2010 nella causa C-164/09.

Mi preme informarLa che, se per la prossima stagione venatoria 2012-2013 venissero adottate in Italia deroghe illegittime, e ove il Governo italiano non intervenisse in modo efficace e tempestivo per impedire che tali deroghe producano i loro effetti, la Commissione europea non avrà altra scelta che presentare un secondo ricorso dinanzi alla Corte UE proponendo l'imposizione di sanzioni pecuniarie contro la Repubblica italiana.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

  
Karl Falkenberg